


NOTIZIARIO

del'Apicoltore



MENSILE DELL'A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca realizzato in collaborazione con l'AFA - Associazione Forlivese Apicoltori sca

Associazione di Produttori riconosciuta con Decreto Regionale n. 479 del 30.9.85. Direttore Responsabile: Alberto Contessi - Direzione Redazione Pubblicità - Via Libeccio 2/B - Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 61091 - E-mail: info@arapicoltori.com - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 835 del 4/6/87. Tariffa R.O.C.: «Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1, DCB Ravenna - Fotocomposizione e Stampa: Mazzanti Printcolor srl - Ravenna

Anno XXXIX
Gennaio 2025 - N. 1

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2025

ore 20.30

A BAGNACAVALLO (Ra)

presso la Sala convegni del Ristorante

CASA CONTI GUIDI

in Via Boncellino, 116

si terrà un **INCONTRO**

in presenza ed online

organizzato da ARA sul tema:

“LE VIROSI IN APICOLTURA”

Relazionerà il

Dr. GENNARO DI PRISCO

Centro di ricerca Agricoltura ed Ambiente

CNR-IPSP NAPOLI

Il convegno verrà tenuto anche in via telematica.
DI SEGUITO GLI ESTREMI PER POTER PARTECIPARE al Convegno a mezzo della piattaforma ZOOM:
Join Zoom Meeting

ID webinar: 832 7379 9049

Passcode webinar: 923038

La piattaforma vi chiederà informazioni per la registrazione al convegno (Nome, Cognome, E-mail, Telefono, Sei socio ara, ed eventuale codice BDA).

Una volta effettuata la registrazione vi arriverà un e-mail con il link per accedere al convegno.

Se non avete ancora installato la piattaforma ZOOM, potete seguire le indicazioni di seguito riportate:

DA PC

Cliccare sul link ricevuto via email, si aprirà il sito zoom dal quale installare mediante la voce Download il programma attendere di essere connessi al meeting

DA CELLULARE

Scaricare mediante Play store l'applicazione Zoom, a seguito di installazione, uscire dall'applicazione e cliccare sul link ricevuto via email ed attendere di essere connessi al meeting

N.B. effettuando l'installazione attraverso il link prima dell'evento (scelta preferibile), non verrete connessi a nessun meeting in quanto l'evento verrà avviato 15 min prima dell'incontro.

INTERVENTO SRA18 - ACA 18 IMPEGNI PER L'APICOLTURA

DOMANDE ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Di seguito alcuni estratti per il nuovo bando ACA 18. Nel prossimo notiziario verrà pubblicato integralmente tale bando. Le domande vanno presentate presso i CAF delle Organizzazioni sindacali agricole

Azione SRA18.1 - “Apicoltura stanziale”

Azione SRA18.2 - “Apicoltura nomade”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2025

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal **01/01/2025 è fissata alle ore 13:00 del 28 febbraio 2025**. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto

segue a pag. 2

STANZIATI 10 MILIONI PER AIUTI AGLI APICOLTORI

DOMANDA ENTRO IL 18 FEBBRAIO

PRESSO I CAF DEI SINDACATI AGRICOLI

**Aiuti nazionali in *de minimis*
a sostegno della filiera apistica**

Con la pubblicazione delle Istruzioni Operative AGEA n. 96144 del 19/12/2024 si dà applicazione all'Aiuto *de minimis* ai sensi del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2024 n. 0635221 recante “**interventi a sostegno della filiera apistica**, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura”, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 “-

segue a pag. 4

del Dirigente del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione.

1. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal presente bando i seguenti beneficiari:

- **Apicoltori singoli:** apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313,

- **Apicoltori associati:** le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile,

- **Enti pubblici** gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura,

registrati come "operatori" di allevamenti di api secondo il Sistema di Identificazione e Registrazione (sistema I&R), nella Banca Dati Nazionale Zootecnica, <https://www.vetinfo.it>, (in seguito: BDN- sezione apistica).

I richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021, n. 23619 del 10/12/2021 e n. 24079 del 15/11/2023.

I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per gli alveari detenuti oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti nella BDN - sezione apistica alla data della decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio 2025) e nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo 7.

2. Condizioni di ammissibilità

Per potere essere ammessi all'aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- Iscrizione alla BDN - sezione apistica alla data del 31/12/2024, con il relativo codice sanitario di allevamento;

- Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nella BDN - sezione apistica, nei termini previsti dalla normativa vigente;

- Adesione con un numero minimo di **15 alveari**, con riferimento al numero di alveari presenti nella BDN - sezione apistica, per effetto dell'ultimo censimento annuale disponibile;

- Esercizio dell'attività apistica nelle aree eleggibili individuate nell'ultima versione della "Carta delle aree eleggibili per l'intervento apistico PSP 2023-2027- ACA 18" della Regione Emilia-Romagna;

- Sede legale nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

- Possesso Partita Iva agricola o combinata.

3. Impegni

L'intervento si compone delle seguenti due azioni tra loro alternative:

Azione 1 "Apicoltura stanziale";

Azione 2 "Apicoltura nomade".

I beneficiari possono presentare domanda esclusivamente per una delle due azioni per ciascun apiario; vale a dire che lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno.

L'accesso alle due azioni, da parte del beneficiario,



SERVIZI ASSICURATIVI

AGENZIE

RAVENNA OVEST - Cotignola Via Madonna di Genova 39- Tel. 0545 906276
RAVENNA EST - Ravenna Via dell'Aida 20 - Tel. 0544 400704

SUB-AGENZIE

Faenza Via Soldata 1 - Tel. 0545 906062
Lugo Via Quarantola 44 - Tel. 0545 906070
Santo Stefano Via Beveta 16 - Tel. 0545 563383
Russi Via Molinaccio 16 - Tel. 0544 580197

RECAPITI

Presso tutte le rappresentanze del Consorzio Agrario di Ravenna

www.conorzioagrarioravenna.it

è qualificato dalla tipologia di apiari registrati nella BDN - sezione apistica, mediante specifici codici identificativi.

I beneficiari si impegnano a mantenere per tutta la durata dell'impegno il numero di alveari dichiarati con la domanda di sostegno e ammissibili a premio. Gli alveari di uno stesso apiario devono essere tutti assoggettati ad impegno.

I beneficiari dovranno rispettare per tutta la durata dell'intervento i seguenti impegni:

I01 Praticare l'attività apistica nelle aree espressamente individuate.

Per perseguire gli obiettivi specifici dell'intervento SRA18 è stata individuata a livello regionale una apposita zonizzazione dei territori con specifiche caratteristiche ambientali, che identifica aree naturali e agricole a bassa e media intensità del territorio regionale ed esclude le aree ad elevata intensità agricola e le aree urbane.

Tali aree eleggibili sono state delimitate mediante l'interpolazione e la selezione delle tipologie colturali dei seguenti strati cartografici:

- Carta Uso del suolo (Refresh AGEA)
- Carta Forestale
- Piano Culturale Grafico

e sono riportate nella "**Carta delle aree eleggibili per l'intervento apistico PSP 2023-2027- ACA 18**", in seguito "Carta ACA18".

Al link: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/MotoreGis/DelimitazioniTerritorialiPSR2327> del portale agricoltura della Regione Emilia-Romagna è possibile consultare la cartografia relativa alla "Carta ACA18", appositamente predisposta per la verifica di idoneità dei siti prescelti per il posizionamento degli apiari sulla base della loro georeferenziazione.

I02 Per ogni postazione/apiario:

- non superare il numero massimo di 80 alveari,
- rispettare la distanza minima non inferiore a 2,2 km degli apiari sotto impegno dagli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento.

Il vincolo della distanza di 2,2 km tra un apiario e l'altro non si applica tra due apiari del medesimo beneficiario qualora uno di questi sia in area eleggibile e l'altro in area non eleggibile.

I03 Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario.

L'impegno consiste nel creare ed aggiornare costantemente un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni di movimentazione degli apiari effettuate dalle aziende stesse, con l'indicazione delle zone/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario e la registrazione delle eventuali operazioni di spostamento.

La registrazione delle operazioni deve avvenire entro il settimo giorno dalla data di partenza /data prevista di arrivo degli animali, indicata nel documento di accompagnamento (sezione "trasporto"), ai sensi della normativa in materia di identificazione e registrazione degli allevamenti sopraindicata, riportando almeno le seguenti indicazioni:

- giorno di inizio operazioni,
- luogo in cui viene posizionato l'apiario corredato di coordinate GPS,
- numero di alveari collocati nella postazione,
- essenza/e presenti nella zona di foraggiamento.

Il registro deve permettere di evincere:

- il quadro degli spostamenti previsti,
- le essenze mellifere interessate relativamente alla zona in cui viene collocato l'apiario,
- il periodo di sosta dell'apiario ed il numero di giorni di sosta.

Il registro deve essere conservato dal beneficiario per tutta la durata dell'impegno ed esibito in occasione dei controlli. Il facsimile del registro è presente nell'allegato B al presente bando.

I04 Nel caso dell'Azione 2 "Apicoltura nomade", mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nell'area prevista dall'intervento per un numero minimo di **giorni pari a 60, ogni anno di impegno**, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche.

I05 Nel caso dell'Azione 1 "Apicoltura stanziale", mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per **365 giorni/anno**.

I06 Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante:

- le aree, identificazione tramite coordinate GPS, oggetto di posizionamento degli apiari;
- e le relative specie botaniche interessate dall'intervento,
- il numero di alveari che si intende posizionare o già posizionati per postazione,
- per gli aderenti all'Azione 2 "Apicoltura nomade", il periodo di permanenza degli apiari in base al calendario di fioritura delle specie botaniche interessate (impegno I04).

L'impegno relativo alla redazione della relazione tecnica viene assolto tramite la compilazione di apposito quadro presente nella domanda di sostegno. Per la verifica del mantenimento dell'impegno di aggiornamento annuale, il quadro deve essere aggiornato al momento della presentazione della domanda di pagamento.

I07 Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2 "Apicoltura nomade", ogni postazione scelta dal beneficiario deve essere registrata nella apposita

sezione apistica della BDN con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.

Nell'allegato A al presente bando sono riassunte le registrazioni richieste per ciascun impegno.

Nell'ambito dell'impegno quinquennale, nel rispetto della procedura prevista al paragrafo 12.1 Variazione dell'ubicazione degli apiari oggetto di concessione durante il quinquennio di impegno l'apicoltore nomadista può spostare i propri apiari in differenti punti all'interno delle aree eleggibili e, analogamente, è ammesso lo spostamento dell'attività di apicoltura stanziale in altre località all'interno delle aree eleggibili, a condizione che le aree prescelte abbiano le stesse caratteristiche che hanno permesso l'attribuzione del punteggio di priorità, pena l'applicazione delle disposizioni indicate al successivo paragrafo 16. "Prescrizioni generali". Etc.

da pag. 1

STANZIATI 10 MILIONI PER AIUTI AGLI APICOLTORI

Campagna 2023.

Il MASAF, considerato i danni che negli anni 2023 e 2024 la filiera apistica ha subito per una serie di eventi climatici e naturali e tenuto conto dell'impatto sui costi di produzione delle reiterate nutrizioni di soccorso per evitare la morte delle api negli alveari, ha attivato una misura di sostegno per la filiera attraverso la corresponsione di un aiuto una tantum, volto a sostenerne in particolare le imprese il cui reddito dipende principalmente dall'attività dell'apicoltura.

Il modello prevede uno stanziamento che ammonta per la campagna 2023 da erogare nel 2025 pari a 10 milioni di euro.

Possono accedere all'aiuto le imprese apistiche che:

- a) risultano iscritte al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole attraverso il Fascicolo Aziendale;
- b) sono in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari e sono registrate in Banca dati apistica del Sistema Informativo Veterinario (BDN) come apicoltori professionisti;
- c) hanno dichiarato una consistenza minima zootec-

nica - così come certificata nel fascicolo dalla BDN - pari ad **almeno 105 alveari totali alla data del 31 dicembre 2023**.

A ciascun beneficiario può essere concesso un aiuto *una tantum* determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023, nel rispetto del massimale del regime *de minimis* agricolo.

L'importo dell'aiuto è determinato in base alla appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall'importo delle risorse destinate a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno di seguito riportato:

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 141.2024

Oggetto: *Aiuto de minimis ai sensi del DM 2 dicembre 2024 n. 0635221 - Decreto ministeriale recante "interventi a sostegno della filiera apistica, a valere sul "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 "– Campagna 2023.*

1. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

Possono accedere all'aiuto le imprese apistiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante Disciplina dell'apicoltura, che (ai sensi dell'art. 3 del DM 2 dicembre 2024 n. 0635221):

a) risultano iscritte al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale del SIAN, come previsto dal DPR 1° dicembre 1999 n. 503 e smi, alla data di apertura della presentazione della domanda di aiuto fissata dall'Ente gestore AGEA, tramite le presenti istruzioni operative e che non hanno cessato l'attività; sono a conduzione zootecnica o orientamento misto, in forma singola o associata;

b) sono in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari e che sono registrate in Banca dati apistica del Sistema Informativo Veterinario (BDN) come apicoltori professionisti, che producono per la commercializzazione ed esercitano l'apicoltura in forma stanziale e/o praticano il nomadismo anche ai fini dell'attività di impollinazione e che hanno dichiarato una consistenza minima zootecnica - così come certificata nel fascicolo dalla BDN - **pari ad almeno 105 alveari totali alla data del 31 dicembre 2023.**

c) non sono in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attività o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni anzidette, sia in relazione al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 per le procedure iniziate alla data del 15 luglio 2022, sia in relazione al D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i. per le procedure iniziate a partire dal 15 luglio 2022.

2. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

A Ciascun beneficiario, così come definito nel paragrafo 2 e in possesso dei prescritti requisiti, può essere concesso un aiuto una tantum determinato *sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023* ai sensi dell'art. 4 del DM 2 dicembre 2024 n. 0635221.

L'ammontare massimo dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario deve rispettare i vigenti massimali

del regime *de minimis agricolo*. Pertanto, l'aiuto ammissibile sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime *de minimis agricolo* ai sensi dell'art.3 comma 3bis del Regolamento (UE) 1408/2013 e ss. mm. e ii..

L'importo dell'aiuto è determinato in base alla appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall'importo delle risorse destinate a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno di seguito riportato:

Tabella 1: importi complessivi per fasce di aiuto

Fasce alveari	Valore "una tantum/azienda" (€)	Risorse complessive destinate ai sensi del DM 2 dicembre 2024 n. 0635221 (€)	Premio per alveare (rapporto fra risorse complessive destinate ed il numero totale di alveari della fascia)	Rapporto premi/alveare (%)
105-199	1.206,47	1.638.392,00	8,50	13,07
200-299	2.268,59	1.544.909,00	9,50	14,60
300-499	4.248,92	2.472.873,75	11,25	17,29
500-699	6.738,17	1.367.848,80	11,60	17,83
700-999	9.693,58	1.250.472,00	12,00	18,45
1.000...>1.0	18.553,81	1.725.504,45	12,20	18,76
TOTALE		10.000.000,00		100,00

Nel caso di eccedenza delle risorse stanziare per singola fascia per mancanza di domande, le stesse sono redistribuite proporzionalmente a favore di tutte le fasce nelle percentuali esistenti tra i premi per alveare, costituiti dal rapporto tra il valore delle risorse complessivamente destinate e il numero totale di alveari della fascia, così come nel caso di redistribuzione per economie derivanti da eventuali recuperi e/o restituzioni.

Nel caso di superamento delle disponibilità complessive, l'Organismo Pagatore AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare e comunica formalmente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) l'eventuale rimodulazione dell'importo unitario non appena completata la raccolta delle domande.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, esclusivamente tramite il CAA mandatario,

una «domanda di aiuto automatica» precompilata, con le informazioni acquisite dal Fascicolo Aziendale e dalla Banca dati Nazionale zootecnica (BDN), di seguito riportate:

- 1) numero di alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 4 del DM 2 dicembre 2024 n. 0635221;
- 2) importo teorico dell'aiuto calcolato in base al possesso dei requisiti spettante all'impresa apistica per fascia di alveari in base alla "Tabella 1: importi complessivi per fasce di aiuto" riportata nel paragrafo 3;
- 3) importo degli aiuti «de *minimis*» già concessi al richiedente e relativo Vercor identificativo della visura effettuata;
- 4) importo teorico dell'aiuto concedibile, riportando il valore dell'importo dell'aiuto calcolato in base al possesso dei requisiti (indicato al punto 3)) eventualmente ridotto in caso di raggiungimento del massimale «de *minimis*» ai sensi Reg. (UE) n. 1408/2013 e del Reg. (UE) n. 2019/316.

Il produttore effettua la presentazione della «domanda di aiuto automatica» sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, che utilizza le procedure e la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda, rese disponibili presso lo stesso CAA.

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **28 gennaio 2025 e fino al 18 febbraio 2025**.

5. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il pagamento è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori di ammissibilità e a quelli previsti dal successivo paragrafo 7 e previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

6. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

6.1. Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato e che sia presente nel registro delle imprese (tramite il fascicolo aziendale);
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di pagamento;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. ai sensi dell'art. 5 del DM 2 dicembre 2024 n. 0635221, l'Organismo pagatore AGEA seleziona un campione di controllo in ragione del 5% dell'importo ritenuto ammissibile sulla base della propria attività istruttoria. Il 75% del campione viene selezionato sulla base di criteri di analisi di rischio che tengano conto, tra l'altro, della dimensione degli importi ammissibili e della distribuzione delle erogazioni a livello regionale. Il restante 25% del campione viene selezionato sulla base di un criterio casuale, utilizzando come universo di selezione la totalità delle domande con importi ammissibili, detratte quelle già selezionate in base ai criteri di rischio.

L'Organismo pagatore AGEA completa i controlli presso le aziende selezionate prima della predisposizione dell'ultimo elenco di liquidazione e provvede, entro tale adempimento, ad una erogazione alle medesime aziende che tenga conto degli esiti dei controlli stessi.

Le domande sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto. L'aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo Pagatore AGEA.

7. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.

A. comunicazione al richiedente:

- del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
- in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

B. trasmissione entro il 31 dicembre 2025 al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del MASAF:

a la rendicontazione delle somme erogate ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo è chiuso, utilizzando la “tabella di rendicontazione” allegata al presente provvedimento;

b una relazione sui procedimenti ancora in corso che quantifichi gli stessi in base alle specifiche motivazioni ed all'anno di generazione.

Le somme eventualmente non erogate dal Soggetto Gestore, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti non ancora conclusi ed agli importi di cui all'articolo 4, comma 4 del DM 2 dicembre 2024 n. 0635221, sono restituite al Ministero entro 30 giorni dall'invio della rendicontazione e riversate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del MASAF e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

8. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN che sia corretto, collegato ad un conto corrente attivo e che non sia dichiarato in più di un fascicolo aziendale secondo le disposizioni previste nella pertinente normativa AGEA in materia di controlli sui codici IBAN (AGEA.2010.UMU.953 del 28 maggio 2010, AGEA.UMU.2010.815 del 28 aprile 2010, AGEA.UTU.2016.181 del 26 febbraio 2016, AGEA.UTU.2016.330 del 28 aprile 2016, AGEA Prot. N. 0015526 del 05.07.2016)

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui

erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

QUOTA SOCIALE ARA 2024

Si invitano i Soci a provvedere immediatamente al pagamento della quota sociale 2024 qualora non l'avessero ancora fatto.

Se l'ARA entro il mese di ottobre non riceverà la somma dovuta provvederà a sospendere i servizi ai Soci inadempienti.

Purtroppo il pagamento della quota sociale annuale è sempre più difficile da ottenere. Dopo un mese dall'Assemblea in media ha pagato il 5% dei soci. Dopo tre mesi il 15%. Così facendo siamo costretti a fare solleciti su solleciti con perdite di tempo e soprattutto con aggravio economico per la Cooperativa.

L'Assemblea dei Soci ARA ha deliberato la conferma degli importi della quota sociale per il 2024 rispetto al 2023. Resta fissa a 26,00 euro la quota di adesione, che si paga una-tantum all'iscrizione alla cooperativa.

Di seguito si elencano i vari meccanismi per il calcolo dell'importo della quota sociale 2024 da versare da parte dei Soci in base al numero di alveari.

La formulazione per la determinazione della quota prevede 3 scaglioni in base al numero di alveari:

-per i Soci che hanno da 1 a 10 alveari la quota sociale è di 50,00 euro;

-per i Soci che hanno da 11 a 20 alveari la quota sociale è di 55,00 euro;

-per i Soci che hanno da 21 a 30 alveari la quota sociale è di 60,00 euro;

-per i Soci che hanno più di 31 alveari la quota sociale è fissata in 60,00 euro più 0,50 euro ad alveare a partire dal 31esimo, fino ad un massimo di 170,00 euro per coloro che hanno 250 ed oltre alveari.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

un Socio con 47 alveari, la quota che deve pagare è di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per i 17 alveari eccedenti i primi 30, pari a 8,50 euro, per un totale di 68,50 euro;

un Socio con 102 alveari, la quota che deve pagare è di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per gli 72 alveari eccedenti, pari a 36,00 euro, per un totale di 96,00 euro.

Coloro che desiderano ricevere il Notiziario in via cartacea dovranno versare 10 euro in più della quota spettante.

La quota sociale può essere pagata in cooperativa oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'ARA:

IT13W0854213103000000100574

BCC RAVENNATE FORLIVESE E IMOLESE



Co-funded by
the European Union



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Realizzato
con il contributo
previsto
dal regolamento
CEE 2115/21



AGRICOLTURA VIVA

SOLUZIONI PER
LO SVILUPPO RURALE

Dalle migliori tradizioni costruiamo
il futuro del nostro territorio. **Insieme.**

 **RAVENNATE
FORLIVESE
E IMOLESE**
GRUPPO BCC ICCREA

www.labcc.it



Messaggio promozionale con finalità pubblicitarie. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi in vigore all'apertura del rapporto, a disposizione della clientela presso le filiali de La BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e consultabili sul sito internet www.labcc.it. La concessione dei finanziamenti rimane condizionata alla preventiva valutazione della Banca.